

ALLEGATO D

LETTERA DI TRASMISSIONE

Egregio/Gentile [•]

[Luogo e data]

Oggetto: *iscrizione nel Registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate (le c.d. Persone Informate)*

In ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 (**MAR**) e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea, Mediacontech S.p.A. ha provveduto ad istituire il nuovo Registro, recante l'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (di seguito il **Registro**), in conformità alla "*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate*", approvata dal consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2017, consultabile sul sito *internet* della Società www.mediacontech.com, sezione [].

In conformità alle suddette disposizioni normative e alle procedure aziendali adottate dalla Società medesima, La informiamo che in data [specificare data e ora] abbiamo provveduto [su richiesta di] [specificare il nominativo della persona richiedente (il c.d. Referente ai sensi della Procedura)] a iscriverLa nel Registro nella sezione [specificare se permanente o occasionale] per la seguente motivazione [specificare motivazione in dettaglio].

[In caso di personale dipendente della Società: Con l'occasione Le ricordiamo che coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate devono attenersi alle disposizioni previste nella Procedura.]

Ai sensi dell'articolo 17 del MAR, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari quanto prima possibile al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società medesima, esclusivamente in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa *pro tempore* vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e quanto prima possibile nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso. A tal riguardo, Le ricordiamo che l'iscrizione nel Registro comporta:

- (a) l'obbligo della massima riservatezza delle informazioni privilegiate fino a quando le stesse non siano state rese pubbliche in conformità alla normativa vigente;
- (b) il divieto di abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

- (c) il divieto di raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- (d) il divieto di comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
- (e) l'obbligo di gestire le informazioni privilegiate con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati ne abbiano conoscenza, nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da coloro che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività; e
- (f) l'obbligo di informare immediatamente lo scrivente dell'avvenuta comunicazione, anche involontaria, delle informazioni privilegiate a soggetti non sottoposti ad obblighi di riservatezza.

Si precisa inoltre che, ai fini di quanto precede:

- (a) si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;
- (b) è considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;
- (c) si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda Strumenti Finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica, quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate;
- (d) si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
- (e) la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui sopra, si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Di seguito è fornita una descrizione delle sanzioni previste dal MAR e dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Regolamento n. 596/2014

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative (articolo 30)

1. *Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:*

- a) le violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), dell'articolo 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato), paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione), paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), paragrafo 1; nonché*
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23 (Poteri delle autorità competenti).*

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. *Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):*

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reitararla;*
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;*
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;*
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;*
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società*

di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;*
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;*
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni di articoli 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato) e 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione) e 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), 15.000.000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni degli articoli 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato) e 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), 2.500.000 EUR o il 2% del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione) e 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.*

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23 (Poteri delle autorità competenti), paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili - direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione - che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. *Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.*"

Testo Unico della Finanza¹

Abuso di Informazioni Privilegiate (articolo 184 e articolo 187-bis del TUF)

(A) Sanzioni penali

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel numero 1).

Le stesse pene si applicano a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra riportate.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche nel massimo.

(B) Sanzioni amministrative

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate al numero 1).

¹ Nelle more dell'emanazione della normativa legislativa e regolamentare di recepimento della disciplina sanzionatoria prevista dalla Direttiva sugli Abusi di Mercato e dal MAR, è di seguito riportata la descrizione della disciplina sanzionatoria prevista alla data odierna dal TUF.

La stessa sanzione si applica a chiunque:

- 1) essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni sopra descritte.
- 2) essendo in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sopra previste sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie ivi previste, il tentativo è equiparato alla consumazione.

Pene accessorie (articolo 186 del TUF)

La condanna per taluno dei delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un'arte), 32-*bis* (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-*ter* (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del Codice Penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Confisca (articolo 187 del TUF)

In caso di condanna per i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Alle ipotesi che sfuggono ai 2 paragrafi che precedono, si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 del codice penale.

In nessun caso può tuttavia essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Sanzioni amministrative accessorie (articolo 187-quater del TUF)

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato importa per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

La sanzione amministrativa accessoria di cui sopra ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni sopra indicate può assumere rilievo per i dipendenti della Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare agli emittenti quotati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Confisca (articolo 187-sexies del TUF)

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma di quanto sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Verifica dati

La preghiamo di:

- (a) verificare e/o integrare le informazioni riportate in calce alla presente;
- (b) mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a Mediacontech S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: [] oppure via fax al numero +39 [];

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al c.d. "Codice Privacy" e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di tenuta del Registro previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott./la dott.ssa [inserire nominativo] della Società, domiciliato/domiciliata presso la sede di Mediacontech' S.p.A.. I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento. Destinataria dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob.

Informazioni anagrafiche e presa d'atto dell'informativa

Ai sensi dall'articolo 18, paragrafo 2) del MAR, si prega di voler dare conferma di avere ricevuto la presente comunicazione e di avere preso d'atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse, sopra richiamati.

Tale presa d'atto dovrà attestare di avere letto e compreso l'informativa, con particolare riferimento agli obblighi connessi all'iscrizione e il regime sanzionatorio in caso di violazione degli stessi e dovrà essere inviata, entro **sette giorni** dal ricevimento, alla casella di posta elettronica [], o a mezzo telefax al seguente numero +39 [].

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Soggetto Preposto.

Con i migliori saluti,

Data _____

Firma _____

* * *

Informazioni anagrafiche

data di nascita	DATA DI NASCITA
codice fiscale	CODICE FISCALE
numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	TELEFONO AZ. FISSO TELEFONO AZ. MOBILE
numeri di telefono privati (casa e mobile)	TELEFONO PERS. FISSO TELEFONO PERS. MOBILE
indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato)	INDIRIZZO DI RESIDENZA, NUMERO CIVICO DI RESIDENZA, CAP DI RESIDENZA, CITTA' DI RESIDENZA PROVINCIA DI RESIDENZA, NAZIONE DI RESIDENZA
indirizzo e-mail	EMAIL SOGGETTO FISICO

* * *

Presa d'atto dell'informativa

Il sottoscritto [*nome e cognome*] dichiara di avere ricevuto la comunicazione di iscrizione nella sezione [*permanente/occasionale²*] del Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate tenuto da Mediacontech S.p.A. e di avere compreso gli obblighi e i divieti che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e le sanzioni previste in caso di illeciti.

Data _____

Firma _____

² In caso di iscrizione nella sezione occasionale del Registro indicare anche l'informazione privilegiata con riferimento alla quale è avvenuta l'iscrizione.